

BGer 5A_924/2025 vom 8. Januar 2026

Bundesgericht, 2026-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_924_2025

FR: TF 5A_924/2025 du 8 janvier 2026

IT: TF 5A_924/2025 del 8 gennaio 2026

Erwägungen

E. 1.1

La sentenza impugnata, pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF), è stata emanata in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) in una causa pecuniaria (come si vedrà, a essere litigiosi sono soltanto gli effetti accessori - pecuniari - del divorzio) il cui valore di lite supera la soglia minima di fr. 30'000.-- prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (l'accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio infatti "verte su numerosi beni mobili e immobiliari del valore di oltre fr. 5'000'000.--"). Il ricorso è inoltre stato trasmesso tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF).

E. 1.2

La ricevibilità di un ricorso al Tribunale federale presuppone poi che questo sia diretto contro una decisione finale, ossia una decisione che pone fine al procedimento (art. 90 LTF). Il ricorso è pure ammissibile contro una decisione parziale, ossia che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 lett. a e b LTF), così come contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono essere impugate se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF). Se il ricorso in virtù dell' art. 93 cpv. 1 LTF non è ammissibile, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).

E. 1.2.1

Nel caso concreto, la sentenza di appello ha annullato l'omologazione dell'accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio e rinviato la causa all'autorità precedente affinché prosegua con la procedura di divorzio.

Il ricorrente sostiene che la sentenza di appello sarebbe finale ai sensi dell' art. 90 LTF , ma non spiega perché a suo dire essa avrebbe posto fine al procedimento. Se si tiene conto della sua motivazione ricorsuale, emerge la tesi secondo cui l'opponente avrebbe impugnato in appello l'intera decisione di prim o grado, compreso il dispositivo sul principio del divorzio, per cui la Corte cantonale non avrebbe potuto far crescere in giudicato tale punto e scinderlo dalla regolamentazione degli effetti accessori salvo violare il principio dell'unità della sentenza di divorzio (v. art. 283 cpv. 1 CPC).

La tesi ricorsuale, che comunque ancora non implica che la sentenza di appello avrebbe posto fine al procedimento, non può essere seguita. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, l'opponente ha infatti appellato unicamente le conseguenze accessorie del divorzio, ciò che risulta chiaramente sia dalle sue conclusioni (volte ad annullare la decisione pretorile " che omologa la convenzione sugli effetti accessori del divorzio ") che dalla sua motivazione di appello (unicamente rivolta contro tale omologazione). I Giudici cantonali hanno quindi constatato a ragione che il principio del divorzio era cresciuto in giudicato. Ciò non è contrario al principio dell'unità della sentenza di divorzio, il quale non impedisce il passaggio in giudicato dei punti del dispositivo del giudizio di primo grado che non sono stati impugnati (v. sentenza 5A_25/2008 del 14 novembre 2008 consid. 4 con rinvii, non pubblicato in DTF 135 III 153). Detto in altre parole, il principio del divorzio non è stato disgiunto dalle sue conseguenze accessorie, ma è cresciuto in giudicato siccome non appellato.

La sentenza di appello qui contestata verte quindi unicamente sulle conseguenze accessorie del divorzio. Ora, per costante giurisprudenza e in virtù del principio dell'unità della sentenza di divorzio, una decisione relativa agli effetti accessori non può essere parziale ai sensi dell' art. 91 lett. a LTF (DTF 134 III 426 consid. 1.2; sentenze 5A_261/2016 del 20 settembre 2016 consid. 2.2; 5A_498/2012 del 14 settembre 2012 consid. 1.2.1; salvo eccezioni che qui non entrano in linea di conto, come nel caso dell' art. 283 cpv. 2 CPC) ed è finale ai sensi dell' art. 90 LTF soltanto quando risolve in modo definitivo tutte le questioni che si pongono, senza alcun rinvio all'autorità precedente (DTF 134 III 426 consid. 1.2). Nel concreto caso, la sentenza di appello rinvia invece l'incanto al giudice di prime cure per istruzione e decisione circa gli effetti accessori del divorzio e va pertanto qualificata quale incidentale giusta l' art. 93 cpv. 1 LTF (come nella fattispecie trattata in DTF 134 III 426 consid. 1.2).

E. 1.2.2

Occorre a questo punto esaminare se le condizioni poste dall' art. 93 cpv. 1 LTF per un ricorso immediato al Tribunale federale siano soddisfatte.

Il pregiudizio dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di natura giuridica e non deve potere essere ulteriormente eliminato, perlomeno non completamente, nemmeno mediante l'emanazione di una decisione finale favorevole alla parte ricorrente (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). Spetta alla parte ricorrente dimostrare che tali condizioni siano adempiute, a meno che ciò non appaia d'acchito evidente (DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). In concreto il ricorrente, non avendo riconosciuto il carattere incidentale del giudizio contestato, non si è pronunciato sulla questione del danno irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF . Nella motivazione del ricorso egli accenna invero al fatto che la "decisione di disgiungere il divorzio dai suoi effetti accessori" (ciò che peraltro, come indicato in precedenza, non è esatto) "potrebbe compromettere dei diritti del ricorrente che ancora oggi egli sta cercando di far valere a Londra", ma non dimostra le sue affermazioni. La possibilità che la decisione incidentale causi un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile non risulta in modo manifesto nemmeno dalla sentenza impugnata né dalla natura della causa.

Quanto all' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , se la prima delle due condizioni previste da tale disposizione è in concreto data poiché l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, con riferimento al secondo presupposto è necessario

rilevare che, qualora esso non sia evidente, spetta alla parte ricorrente dimostrare che l'immediata pronuncia di una decisione finale permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (malgrado il tenore del testo di legge in italiano, si tratta di due requisiti cumulativi: la procedura probatoria deve essere sia lunga che costosa; v. sentenze 4A_254/2024 del 18 giugno 2024 consid. 1.2; 5A_297/2021 del 29 ottobre 2021 consid. 3.1); la parte ricorrente deve in particolare indicare in modo dettagliato quali questioni di fatto sono ancora litigiose, quali prove già offerte o richieste devono ancora essere assunte e per quali ragioni ciò creerebbe i citati inconvenienti (DTF 133 III 629 consid. 2.4.2). Affinché il secondo presupposto dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF sia realizzato, occorre che la procedura probatoria si differenzi in modo importante, per la sua durata e i suoi costi, da un processo abituale. Così, se le ulteriori esigenze probatorie si limitano all'audizione delle parti o di testimoni, oppure all'acquisizione di nuovi documenti, un ricorso immediato non si giustifica. Diversa si presenta la situazione se si deve procedere all'erezione di una perizia complessa rispettivamente di più perizie, oppure all'audizione di numerosi testi, oppure ancora all'invio di rogatorie in Paesi lontani (sentenza 4A_609/2024 del 3 dicembre 2024 consid. 4.3.1). Giova inoltre ricordare che il ricorso immediato al Tribunale federale contro una decisione incidentale per motivi di economia processuale secondo l' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ha carattere eccezionale e va ammesso in modo restrittivo (DTF 134 III 426 consid. 1.3.2). Nel caso concreto, se è vero che l'accordo la cui omologazione è stata annullata in appello verteva "su numerosi beni mobili e immobiliari del valore di oltre fr. 5'000'000.--", ciò ancora non significa che la procedura probatoria sugli effetti accessori del divorzio sarà per forza defatigante e dispendiosa, né il ricorrente, che come detto non ha riconosciuto la natura incidentale dell'impugnata sentenza, lo pretende. Nel suo rimedio egli afferma anzi che nel predetto accordo - il quale a suo dire "verteva pressoché esclusivamente sulla divisione dei beni dei coniugi" siccome non "è stato necessario discutere di contributi alimentari in quanto i figli sono maggiorenni e i coniugi non hanno redditi rilevanti, al di fuori della pensione percepita dal marito in UK pari a 1'838 sterline" - "si trattava di dividere quello che restava dei beni dopo lo sperpero della moglie e meglio in pratica solo due immobili e le antichità".

Ne segue che le condizioni dell' art. 93 cpv. 1 LTF non sono soddisfatte e che il ricorso, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, risulta inammissibile.

E. 2

Con l'emanazione della presente sentenza, le richieste del ricorrente volte alla conferma del fatto che il rimedio ha effetto sospensivo per legge o, in via subordinata, all'adozione di misure cautelari giusta l' art. 104 LTF diventano prive di oggetto. Sia comunque precisato che, siccome il principio del divorzio non era più contestato in sede di appello, la sentenza cantonale qui impugnata non può essere considerata come costitutiva ai sensi dell' art. 103 cpv. 2 lett. a LTF .

E. 3

Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni dell'opponente sulla questione dell'effetto sospensivo) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).